

Statuto

della

Associazione Ticinese

Posatori Pavimenti

5 giugno 2009

Associazione Ticinese Posatori Pavimenti

Tessili, resilienti, legno

STATUTO

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Ragione sociale, sede e forma giuridica

Sotto la denominazione Associazione Ticinese Posatori Pavimenti (abbreviata ATP) Moquette, Tappeti, Linoleum, Materie plastiche, Parchetto, Pavimenti tecnici è stata fondata nel 1972 a Lugano un'Associazione avente la sede presso il suo segretariato. L'Associazione opera ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopo

- a) Salvaguardare gli interessi morali ed economici dei suoi membri come pure gli interessi generali del commercio ticinese di moquette, tappeti, linoleum, rivestimenti tessili, plastici, gomma, parchetto, pavimenti tecnici (posa compresa).
- b) Assistere le imprese del ramo e promuovere lo spirito di collaborazione fra i propri associati.
- c) Elevare il livello della professione, in particolare con il miglioramento della formazione professionale e con la calcolazione dei prezzi.
- d) Lottare contro la pubblicità e la concorrenza sleale.
- e) Proteggere i propri membri e rappresentare i loro interessi presso le Autorità, i sindacati, i fornitori e altri gruppi economici.
- f) Informare i consumatori e le loro organizzazioni.

L'ATP non persegue alcun scopo di lucro.

Art. 3 Responsabilità

L'associazione è responsabile verso i terzi unicamente con la propria sostanza.

Qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri è esclusa.

Capitolo II

Qualità di membro e tassa sociale

Art. 4 Entrata

- a) Sono ammesse quali associate le ditte specializzate nel ramo, domiciliate in Ticino, iscritte da almeno un anno nel Registro di Commercio e il cui commercio e posa di pavimenti elencati all'art. 2 a) costituiscono parte importante della loro attività. Il comitato dell'Associazione può esaminare e decidere il merito a casi speciali.
- b) Le decisioni relative all'ammissione di nuovi membri sono di competenza del comitato che decide - per principio - nei tre mesi successivi alla domanda, che deve avvenire per iscritto. La richiesta è esaminata dal comitato secondo i seguenti criteri:
- Forma giuridica e iscrizione a Registro di Commercio da almeno 1 anno;
 - Capacità professionale del capo impresa e dei suoi collaboratori;
 - Comportamento dell'azienda verso i concorrenti, i clienti, i fornitori, ecc. ecc.;
 - Credibilità della ditta.
- c) Il candidato, al quale il comitato ha rifiutato l'adesione all'Associazione, può ricorrere contro questa decisione appellandosi alla Commissione arbitrale interna. Quest'ultima decide a titolo definitivo.
- d) In caso di morte di un associato, i suoi diritti e doveri passano automaticamente ai suoi successori legali che per continuare a far parte dell'Associazione dovranno soddisfare tutti i requisiti citati al punto a) del presente articolo. Periodo per soddisfare questi requisiti: un anno.
- e) In caso di cessione dell'attività (attivo e passivo), la qualità di socio passa all'acquirente, che dovrà soddisfare tutti i requisiti citati al punto a) del presente articolo. Periodo per soddisfare questi requisiti: verrà deciso di volta in volta dal comitato.
- f) Dopo la sua ammissione, il nuovo associato deve impegnarsi per scritto ad osservare le prescrizioni dell'Associazione, versare la tassa dell'anno in corso ed eventualmente una tassa d'entrata. Queste tasse sono fissate annualmente dall'Assemblea.
- g) Eventuali cambiamenti nel Consiglio d'Amministrazione o nella Direzione della ditta sono da segnalare con cortese tempestività alla segreteria dell'Associazione.

Art. 5 Tasse annuali

Il comitato propone all'Assemblea generale la tassa annuale e l'eventuale tassa d'entrata. L'Assemblea la ratifica o decide per importi differenti. In ogni modo una parte della tassa annuale (proposta dal comitato e decisa dall'Assemblea) è versata su un conto separato a favore unicamente della formazione professionale. Questa parte quindi non è utilizzabile per la gestione corrente.

Art. 6 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) A seguito di dimissioni, queste devono essere inoltrate dal socio che intende uscire dall'Associazione per lettera raccomandata, con un preavviso di sei mesi per la fine di dicembre dell'anno in corso.
- b) A seguito di concordato o fallimento con abbandono dell'attività.
- c) Per decisione dell'Assemblea generale. Su proposta del comitato, un membro può essere espulso dall'Associazione per torti causati agli interessi dell'Associazione stessa o per violazioni delle prescrizioni dell'Associazione. L'espulsione può avvenire anche per mancato pagamento delle tasse societarie.
- d) A seguito di cessata attività e cancellazione della ditta da Registro di Commercio.

I soci che hanno lasciato l'Associazione o che sono stati espulsi, perdono ogni diritto alla sostanza dell'Associazione. Restano tuttavia responsabili nei suoi confronti di tutti gli impegni relativi alla loro qualità di membro.

I soci espulsi potranno nuovamente chiedere l'adesione all'Associazione dopo un periodo di almeno cinque anni. La loro candidatura sarà vincolata alle prescrizioni dell'art. 4.

Capitolo III

Organi dell'Associazione

Art. 7 Gli organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale;
- Il comitato;
- I revisori dei conti;
- Il segretariato.

Art. 8 L'assemblea generale

È l'organo supremo dell'Associazione. Viene convocata ordinariamente almeno una volta l'anno, di solito in maggio.

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata quando il comitato lo ritiene necessario o se 1/5 degli associati lo esige, indicandone i motivi.

Il comitato convoca l'Assemblea generale con almeno 15 giorni di anticipo, menzionando l'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare da un altro associato, dietro presentazione di procura scritta. Un socio può tuttavia rappresentare soltanto un altro associato.

Salvo che per scioglimento dell'Associazione, le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

La votazione avviene per alzata di mano. Tuttavia se 1/5 dei presenti lo richiede, la votazione deve avvenire per scrutinio segreto.

L'Assemblea generale è valida e può deliberare quando sono presenti o rappresentati almeno 1/3 dei soci. Se il quorum non viene raggiunto, trascorsi 30 minuti dall'orario di inizio previsto per l'Assemblea, verrà convocata una nuova Assemblea. Questa sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente. In sua assenza, da un membro di comitato, scelto dal comitato stesso.

Le proposte che gli associati vogliono sottoporre all'Assemblea generale devono pervenire per scritto al comitato, debitamente motivate, al più tardi entro il 31 marzo.

Su richiesta del comitato, invece che con un'Assemblea generale una decisione può essere presa per lettera circolare.

Per questo voto per corrispondenza le decisioni sono prese a maggioranza semplice delle risposte rientrate.

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- L'accettazione o la modifica degli statuti.
- L'elezione del Presidente e degli altri membri di comitato.
- L'approvazione dei conti.
- Stabilire la tassa annuale, quella d'entrata e la quota parte della tassa sociale da destinare alla Formazione professionale.
- Le decisioni concernenti le proposte dei membri o del comitato.

- L'espulsione dall'Associazione.
- Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
- La nomina dei revisori dei conti.

Art. 9 Il comitato

Il comitato si compone di 7-9 membri ed è eletto per la durata di almeno tre anni. Il Presidente dell'Associazione è contemporaneamente Presidente del comitato. Per il resto il comitato si ripartisce lui stesso i compiti assegnando ai propri membri incarichi specifici.

Sono di competenza del comitato:

- Rappresentare l'Associazione verso terzi.
- Dirigere l'attività dell'Associazione.
- Convocare l'Assemblea generale e fissare l'ordine del giorno.
- Nominare un segretario e fissarne gli impegni.
- Esaminare e decidere circa l'ammissione di nuovi associati.
- Nominare i componenti di un'eventuale Commissione arbitrale.
- Nominare i rappresentanti in seno alla Commissione paritetica.
- Nominare i periti per lavori contestati.
- Elaborare obiettivi a medio e lungo termine.
- Liquidare, evadere affari che non sono espressamente di competenza dell'Assemblea generale.

Il comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta le esigenze dell'Assemblea lo richiedono. Le decisioni del comitato vengono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le decisioni devono restare confidenziali.

Il comitato si riunisce anche se due suoi membri lo richiedono. L'Associazione è vincolata validamente con la firma collettiva del Presidente e del Segretario, o di una di esse con quella di un membro di comitato.

La corrispondenza relativa ai conti è firmata individualmente dal cassiere, in mancanza dal presidente, in ulteriore mancanza dal segretario.

Art. 10 I revisori dei conti

La revisione dei conti è affidata ad una Commissione composta da due associati più un supplente, nominati ogni anno dall'Assemblea generale ordinaria. Vigé il sistema della rotazione.

I revisori verificano i conti annuali dell'Associazione e presentano il proprio rapporto ed eventuali proposte all'Assemblea generale.

I conti annuali devono essere controllati da almeno due revisori.

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 11 Il segretariato

Il segretariato è composto da un segretario che evade le decisioni dell'Assemblea generale e del comitato e agisce inoltre conformemente ai suoi incarichi. È autorizzato a firmare individualmente la corrispondenza ordinaria.

Capitolo IV **Obblighi generali dei soci**

Art. 12 I soci sono tenuti ad applicare coscienziosamente le disposizioni dello statuto, le decisioni dell'Assemblea generale e del comitato. Ogni ditta è responsabile delle manchevolezze del proprio personale dirigente nei confronti delle prescrizioni dell'Associazione.

Capitolo V **Sanzioni**

Art. 13 Multe convenzionali

I soci che contravvengono alle disposizioni dello statuto e alle decisioni degli organi dell'Associazione possono essere multati dal comitato a una pena pecuniaria da Fr. 1'000.-- a Fr. 5'000.--.

Il pagamento di queste multe non dispensa i soci dall'osservare, in seguito, le disposizioni dell'Associazione.

La sanzione di una multa convenzionale comminata dal comitato può essere oggetto di ricorso, da parte del socio punito, alla Commissione arbitrale.

Art. 14 Esclusione

In caso di motivi gravi, su proposta del comitato, un socio può inoltre essere espulso dall'Associazione con voto espresso dall'Assemblea generale.

Capitolo VI **Commissione arbitrale**

Art. 15 I litigi tra l'Associazione e i soci o tra associati medesimi, risultanti dall'applicazione degli statuti o di ogni altra disposizione dell'Associazione, vengono portati davanti a una Commissione arbitrale interna dell'Associazione.

La commissione arbitrale è formata da due arbitri e da un Presidente, di regola il Presidente dell'Associazione. Gli arbitri vengono designati dal comitato quando trattasi di litigi tra associati. Nel caso di litigio fra Associazione e associati, ogni parte in causa designa un arbitro e questi ultimi eleggono una terza persona quale presidente.

La Commissione arbitrale cerca di evadere le controversie in modo bonale sottomettendo alle parti delle proposte in tal senso.

Le parti hanno l'obbligo di sottoporre alla Commissione arbitrale o a un fiduciario nominato da quest'ultima i libri e i giustificativi e di dare tutte le informazioni richieste, necessarie per evadere la controversia. Se le proposte della Commissione arbitrale non vengono respinte entro 10 giorni dal ricevimento, sono considerate come accettate definitivamente.

La Commissione arbitrale è inoltre competente per giudicare ricorsi contro le multe pronunciate dal comitato in virtù dell'art. 13 del presente statuto.

La Commissione arbitrale decide a titolo definitivo circa il rifiuto di adesione per un nuovo potenziale associato. (vedi art. 4 c).

Art. 16 Tribunale arbitrale

In caso di rifiuto del giudizio della Commissione arbitrale o di opposizione a una decisione di quest'ultima, i tribunali ordinari con sede a Lugano sono competenti per giudicare le controversie oggetto del litigio.

Resta riservata la possibilità di sottomettersi a un tribunale arbitrale conformemente alla procedura civile cantonale.

Capitolo VII Contestazioni delle decisioni dell'Associazione

Art. 17 Ogni associato può ricorrere contro il giudizio dell'Associazione, alla sede di quest'ultima per le decisioni che sono contrarie alla legge o agli statuti, a condizione che non abbia precedentemente accettato le decisioni in causa.

Il diritto di contestazione diventa caduco se la domanda non è presentata presso l'istanza competente nei due mesi che seguono la decisione in causa. In seguito a chiusure ufficiali per vacanze annuali, il termine viene posticipato.

Capitolo VIII Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento può avvenire solo su decisione presa a maggioranza dei 2/3 di tutti gli associati.

Art. 19 Liquidazione

In caso di scioglimento, la sostanza dell'Associazione sarà ripartita in parti uguali tra gli associati, previo pagamento di eventuali debiti in sospeso.

Capitolo IX

Entrata in vigore

Questo statuto annulla il precedente.
È stato accettato dall'Assemblea generale ordinaria del
5 giugno tenutasi sulle Isole di Brissago.
Questo statuto entra in vigore immediatamente.

Per tutto quanto non previsto da questo statuto valgono le norme del Codice Civile Svizzero e quelle del Codice delle Obligazioni.


ASSOCIAZIONE TICINESE POSATORI PAVIMENTI

Il Presidente



Danilo Gamboni

Il segretario



Fabio Franchini